COMUNE DI UTA

SCHEMA DI CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE	
(ai sensi dell'art. 28 della L. 17 agosto 1942 n. 1150 e s. m. i.)	
L'anno , il giorno del	
mese di () avanti al sottoscritto	
ufficiale rogante Dott, si sono	
costituiti:	
da una parte:	
-	
nato/a a, il,	
in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Uta (C.F.	
800096110926), e ivi domiciliatola per la funzione, che qui interviene ai sensi	
dell'art. 107, commi 2 e 3, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;	
dall'altra parte:	
■ il/la Sig./ra,	
nato/a a, residente	
in(),	
via n,	
C.F, in qualità	
di proprietario/a dell'immobile sito nel Comune di Uta, distinto al Nuovo	
Catasto Terreni al foglio n, mappale n	
di mq, (in caso di più lottizzanti) che interviene nel	
presente atto anche in nome e per conto dei Signori:	
- 1 -	

nato/a a, il, residente	
in(),	
via n,	
C.F, proprietario/a	
dell'immobile sito nel Comune di Uta, distinto al Nuovo Catasto Terreni al	
foglio n, mappale n di mq,	
giusta procura speciale del a firma del notaio	
allegata al presente	
atto;	
(ovvero, in caso di persona giuridica)	
■ il/la Sig./ra,	
nato/a a ,il , legale	
rappresentante della Società	
con sede in (),	
via n,	
C.F , proprietaria dell'immobile sito nel	
Comune di Uta, distinto al Nuovo Catasto Terreni al foglio n,	
mappale n ;	
PREMESSO	
1. che la trasformazione urbanistico-edilizia delle aree sopra descritte è	
subordinata all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e alla cessione	
gratuita al Comune di Uta delle aree dove ricadono le stesse;	
2. che i lottizzanti dichiarano di avere la piena disponibilità delle aree	
interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli	
- 2 -	

obblighi derivanti dalla convenzione;	
3. che l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, a scomputo totale o	
parziale del contributo dovuto, il cui importo si dimostri inferiore alla soglia di	
rilievo comunitario di cui all'art.28 del D.Lgs. 163/2006, è liberalizzata ai sensi	
dell'art.16, comma 2-bis, del D.P.R. n.380 del 2001, come introdotto dall'art.45,	
comma 1, della Legge n.214 del 2011 ;	
4. che i sopraindicati "lottizzanti", titolari della presente Convenzione di	
lottizzazione, ai sensi dell'art. 28 comma 5 della Legge n.1150/1942 e dell'art.	
16, comma 2, del D.P.R. n.380/2001 , dichiarano:	
a) di volere direttamente eseguire le opere di urbanizzazione primaria;	
b) di individuare autonomamente la ditta esecutrice delle opere di	
urbanizzazione primaria garantendo la piena e regolare esecuzione secondo le	
norme e i criteri del buon costruire.	
5. che il piano di lottizzazione (e/o lo stralcio funzionale), costituito/(i) dai	
seguenti elaborati:	
è stato (o sono stati) approvato/(i) definitivamente con Deliberazione di	
Consiglio Comunale n del (), pubblicata nel	
B.U.R.A.S. in data a cura e spese dei lottizzanti;	
6. (in presenza di stralcio funzionale) che il/la Sig./ra	
proprietario/a dell'immobile sito nel	
Comune di Uta, distinto al Nuovo Catasto Terreni al foglio n,	
- 3 -	

mappale n , non	
interviene nella presente convenzione cosi come previsto dal sopra indicato	
stralcio funzionale ;	
7. che le aree oggetto della convenzione hanno una superficie totale territoriale	
di mq;	
8. che si allegano alla presente:	
- i certificati catastali in originale degli immobili, sotto la lettera;	
- i tipi di frazionamento in copia autentica degli immobili, sotto la lettera ;	
- il certificato di destinazione urbanistica relativo alle aree suddette, sotto la	
lettera	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
Art. 1 - Contenuto della convenzione	
1. La convenzione regola i rapporti tra i lottizzanti ed il Comune di Uta per	
l'attuazione del piano di lottizzazione citato in premessa.	
2. La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante della presente	
convenzione.	
3. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni	
contenute nella normativa di riferimento regionale e nazionale e negli strumenti	
urbanistici vigenti.	
4. Nelle aree oggetto della presente convenzione resta salva la potestà del	
Comune di Uta in materia di disciplina del territorio e di pianificazione	
urbanistica.	
Art. 2 - Durata della convenzione	
1. Il termine di validità della presente convenzione di lottizzazione è di 10 anni	
- 4 -	

dalla entrata in vigore del piano di lottizzazione.	
2. Decorso il termine di cui al comma 1, la presente convenzione diventa	
inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione. Resta fermo a tempo	
indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella	
modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona	
stabiliti dal piano.	
Art. 3 - Obblighi dei lottizzanti	
1. l lottizzanti firmatari assumono gli oneri e gli obblighi previsti dalla	
convenzione e sono solidalmente responsabili in caso di inadempimento.	
2. L'adempimento degli oneri e degli obblighi convenzionali è attestato con	
appositi atti deliberativi o certificativi del Comune.	
3. I lottizzanti si impegnano a presentare all 'Ufficio Tecnico del Comune di Uta,	
almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio delle opere di urbanizzazione i	
seguenti documenti:	
a) copia del contratto di appalto stipulato con l'appaltatore;	
b) dati del soggetto appaltatore;	
c) dati del Direttore dei lavori;	
d) dati del Coordinatore della sicurezza;	
4. I Lottizzanti si impegnano a trasmettere all'Ufficio Tecnico del Comune di Uta,	
entro 15 giorni dall'inizio dei lavori:	
a) copia del verbale di consegna dei lavori;	
b) cronoprogramma aggiornato dei lavori sottoscritto dalle parti.	
5. Ultimate le opere di urbanizzazione il Direttore dei lavori compila il conto	
finale entro il termine di 30 (trenta) giorni e provvede a trasmetterlo ai	
- 5 -	

lottizzanti che, a loro volta, lo trasmettono all'Ufficio Tecnico del Comune di Uta	
allegando la relativa documentazione, e segnatamente:	
a) i verbali di consegna dei lavori;	
b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito	
concessi in uso all'impresa;	
c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta	
approvazione da parte dell'organo competente;	
d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti	
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;	
e) gli ordini di servizio impartiti;	
f) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la	
indicazione dei ritardi e delle relative cause;	
h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle	
presumibili cause e delle relative conseguenze;	
i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;	
j) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;	
 k) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del	
registro di contabilità, relazione sul conto finale);	
l) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione,	
aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare	
il collaudo.	
6. I lottizzanti si impegnano ad assoggettarsi alle eventuali verifiche periodiche	
nel corso dei lavori che il Comune potrà disporre, mediante sopralluoghi da	
parte di funzionari dei propri Servizi competenti, per accertare la	
- 6 -	

corrispondenza delle opere eseguite ed il rispetto di tutti gli obblighi assunti	
con il presente atto.	
7. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta	
dall'appaltatore o dai Lottizzanti, previa approvazione del Comune, sentito il	
Direttore dei lavori.	
8. I lottizzanti si impegnano a mantenere a proprio carico efficienza,	
manutenzione e pulizia delle opere realizzate, a rispettare quanto previsto dalle	
vigenti norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di	
lavoro ed in particolare a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,	
nonché si impegnano a mantenere la responsabilità civile per eventuali danni a	
terzi, fino a quando le opere stesse non saranno consegnate al Comune di Uta.	
9. L'attuazione del piano di lottizzazione deve avvenire a cura e spese dei	
lottizzanti nel rispetto delle norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico	
Comunale, delle norme della presente convenzione e degli allegati elaborati del	
 progetto esecutivo.	
Art. 4 - Termini per gli adempimenti	
1. Entro il termine previsto dall'art. 2, comma 1, dev'essere ultimata	
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dall'art. 28, comma 5, n. 2,	
della L. 17 agosto 1942 n. 1150.	
2. Il rilascio delle concessioni edilizie per l'edificazione dei lotti e dei relativi	
certificati di agibilità è subordinato al rilascio delle concessioni edilizie per	
l'esecuzione delle opere indicate nell'art. 5, comma 1, e all'esecuzione delle	
opere stesse, esclusi, la pavimentazione bituminosa (binder e manto di usura) e	
la pavimentazione dei marciapiedi.	
- 7 -	

3. Il Comune ha la facoltà comunque di rilasciare le concessioni di cui al comma	
2 anche prima del termine ivi indicato, qualora, nell'esercizio del proprio potere	
discrezionale, accerti la sufficienza delle opere di urbanizzazione già realizzate;	
queste ultime devono, in ogni caso, comprendere quelle indicate nell'art. 5,	
comma 1, lett. a), b) e c).	
Art. 5 - Opere di urbanizzazione primaria	
1. I lottizzanti si impegnano ad eseguire le seguenti opere di urbanizzazione	
primaria cosi come previsto nel progetto esecutivo approvato dall'organo	
competente:	
a) la rete di smaltimento delle acque bianche, la rete di smaltimento delle acque	
nere, la rete di distribuzione idrica, la rete di elettrificazione primaria (ENEL), la	
rete telefonica, e l'impianto di illuminazione pubblica;	
b) la viabilità atta a consentirne la transitabilità;	
c) gli spazi di sosta e di parcheggio;	
d) tutte le opere di sostegno delle terre;	
e) la segnaletica stradale orizzontale e verticale;	
2. Le concessioni per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria	
verranno rilasciate dal Comune previa presentazione dei relativi progetti	
esecutivi a firma di tecnici abilitati, redatti a norma di legge e in armonia con le	
previsioni di cui agli elaborati tecnici allegati alla presente convenzione.	
3. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione	
dei lavori, il Direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in	
contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza rita rdo alcuno, il certificato	
attestante l'avvenuta ultimazione, seguendo le stesse disposizioni previste per il	
- 8 -	

verbale di consegna.	
4. L'Amministrazione comunale verificherà in sede di collaudo - secondo le	
disposizione di cui al successivo art. 7 - la regolare esecuzione delle opere di	
urbanizzazione primaria e la loro idoneità all'uso destinato. Qualora nel biennio	
successivo dovessero emergere vizi o difetti delle opere, accertati in	
contradditorio con l'organo di collaudo e il direttore dei lavori, che derivino da	
carenze nella realizzazione dell'opera, i lottizzanti firmatari si impegnano a	
realizzare gli interventi di ripristino necessari.	
5. L'importo delle opere di urbanizzazione primaria è stato definito e	
quantificato in sede di predisposizione del Piano di Lottizzazione, e qui si	
conferma in Euro	
6. Durante l'esecuzione delle opere previste nel presente articolo e fino alla	
presa in consegna delle stesse da parte del comune, tutti gli oneri di	
manutenzione sono a totale ed esclusivo carico dei lottizzanti.	
7. In caso di inosservanza del precedente comma 6, il Comune può provvedere	
d'ufficio a spese dei lottizzanti.	
Art. 6 - Opere di urbanizzazione secondaria	
1. I lottizzanti si impegnano ad eseguire una quota parte delle opere di	
urbanizzazione secondaria conformemente alle previsioni contenute nel	
progetto esecutivo approvato dall'organo competente.	
2. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 dell'art. 5.	
(ovvero, in alternativa)	
1. I lottizzanti si impegnano a versare la somma determinata in base al costo	
unitario a mc a titolo di quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria.	
- 9 -	

2. L'importo di cui al comma 1 dovrà essere corrisposto in sede di rilascio delle	
singole concessione edilizie.	
Art. 7 - Collaudo delle opere di urbanizzazione	
1. Il collaudo delle opere di urbanizzazione é disciplinato dal D.Lgs. 12/04/2006	
n. 163 e s.m.i.	
2. Il collaudo delle opere di urbanizzazione deve essere effettuato da parte di un	
tecnico abilitato, nominato dal Comune a spese dei lottizzanti, entro 30 (trenta)	
giomi dalla comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata A.R. ,	
dell'ultimazione delle opere di urbanizzazione e previa presentazione della	
comunicazione di cui all 'art. 5, comma 3, della presente convenzione.	
3. Il collaudo, con la redazione del certificato di collaudo, deve avere luogo non	
oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.	
4. Entro i successivi 60 (sessanta) giorni dall'emissione del Certificato di	
Collaudo, il Comune provvede alla definitiva approvazione delle opere realizzate	
e alla contestuale presa in consegna delle stesse.	
5. Con la presa in consegna delle opere di urbanizzazione viene trasferito al	
Comune anche l'onere della manutenzione straordinaria delle opere nonché ogni	
responsabilità connessa all'uso delle stesse, ferma restando la garanzia	
decennale sull 'esecuzione delle stesse (art. 1669 Codice Civile).	
6. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla richiesta e convalida di	
collaudi parziali delle opere di urbanizzazione, nonché alla presa in consegna	
provvisoria, unicamente per lotti funzionali e funzionanti, previo, ove	
necessario, collaudo statico favorevole.	
7. In caso di accertamento di eventuali difformità esecutive rispetto ai progetti	
- 10 -	
	1

presentati, lottizzanti provvedono, a proprie spese, ad eseguire i conseguenti	
interventi correttivi entro il termine fissato dal Comune.	
8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7 del presente articolo, il	
Comune può provvedere d'ufficio a spese dei lottizzanti.	
Art. 8 - Cessione delle aree per le opere di urbanizzazione (e per	
standards)	
1. I lottizzanti, per la realizzazione (e/o completamento) delle opere di	
urbanizzazione (ed eventualmente, per standards) riguardanti la presente	
lottizzazione, cedono al Comune gratuitamente e direttamente, sin d'ora, con la	
firma della convenzione, le aree di seguito indicate, libere da iscrizioni	
ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudiziali, da servitù passive apparenti	
e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri , gravami e vincoli di ogni specie:	
a) Foglio, mappali per mq (istruzione - S 1,	
attrezzature di interesse comune-S2, attrezzature spazi pubblici attrezzati - S3);	
d) Foglio , mappali , per mq (parcheggi - S4);	
e) Foglio , mappali , per mq (viabilità).	
Art. 9 - Garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi	
1. I lottizzanti costituiscono, quale garanzia finanziaria per l'adempimento degli	
obblighi derivanti dalla presente convenzione, polizza assicurativa o	
fidejussione bancaria per l'ammontare di € , (polizza n ,	
emessa da in data).	
2. La polizza di cui al precedente comma esclude il beneficio della preventiva	
escussione del debitore principale e prevede l'escussione del fideiussore a	
 semplice richiesta del Comune, col solo rilievo dell'inadempimento, senza	
- 11 -	

facoltà di opporre eccezioni in tale sede.	
3. L'importo di cui al comma 1 è commisurato agli oneri di urbanizzazione	
primaria previsto all'art. 5 della presente convenzione aumentati del 10% (dieci	
percento). I lottizzanti hanno l'obbligo di costituire una copertura fideiussoria	
integrativa, entro 60 (sessanta giorni) dalla richiesta da parte del Comune,	
qualora l'importo di cui al comma 1 si riveli insufficiente per effetto	
dell'aumento dei costi di costruzione.	
4. La fideiussione è svincolata su richiesta di lottizzanti dopo che	
l'Amministrazione Comunale avrà accertato l'avvenuta esecuzione a perfetta	
regola d'arte di tutte le opere di urbanizzazione previste dalla presente	
convenzione e a seguito del collaudo previsto dall'art. 7. La parziale esecuzione	
delle opere non dà diritto allo svincolo della fidejussione, che rimarrà in essere	
fino al collaudo, con esito positivo, di tutte le opere.	
Art. 10 - Inadempimento dei lottizzanti	
1. In caso di inadempimento o di violazione delle modalità di esecuzione degli	
obblighi assunti, il Comune notifica ai lottizzanti una diffida ad adempiere entro	
un termine fissato.	
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune ha la facoltà di	
eseguire d'ufficio le opere stesse e il loro completamento nonché di avvalersi	
delle garanzie previste dall'art. 9 della presente convenzione.	
3. L'escussione della polizza fideiussoria non pregiudica il diritto alla	
corresponsione delle eventuali spese aggiuntive relative all'esecuzione d'ufficio	
di cui al comma 2.	
Art. 11 - Imprese costruttrici	
- 12 -	

_

trascrizione del presente atto affinché siano noti ai terzi gli obblighi assunti,	
esonerandolo da ogni responsabilità e dall'obbligo di iscrizione di ipoteca	
legale.	
Art. 15 - Rappresentante dei lottizzanti	
1. Per quanto attiene al rapporto con il Comune disciplinato dalla presente	
convenzione, lottizzanti nominano, tra di loro, come Unico rappresentante, il	
Sig/Sig.ra, nato a	
il e residente a, giusta procura	
speciale del a firma del notaio allegata	
al presente atto.	

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di averne	
perfetta conoscenza.	
lo sottoscritto, a richiesta delle parti qui convenute e	
costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, il quale ad alta ed	
intelligibile voce, ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo	
hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà,	
liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano pertanto in ogni sua	
parte, (ivi compresi gli allegati, dei quali , essendo ben noti e cogniti alle parti,	
ho omesso la lettura), sottoscrivendolo insieme a me ufficiale rogante , in calce	
alla presente pagina e firmando il margine esterno di tutti i fogli.	
Letto, confermato e sottoscritto,	
Uta li	
DIRIGENTE I LOTTIZZANTI UFFICIALE ROGANTE	
- 14 -	